

dossier

XIX Legislatura

27 febbraio 2024

Programmazione e reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM

A.G. 126



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 245



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

TEL. 06 6760-2355 st_cultura@camera.it - [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Dipartimento Lavoro

TEL. 06 6760-4884 st_lavoro@camera.it - [@CD_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Atti del Governo n. 126

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0085.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa	3
▪ Articolo 1 (<i>Definizioni</i>).....	7
▪ Articolo 2 (<i>Abilitazione artistica nazionale</i>)	9
▪ Articolo 3 (<i>Programmazione del personale</i>)	17
▪ Articolo 4 (<i>Ciclo del reclutamento e della mobilità</i>).....	21
▪ Articolo 5 (<i>Collaborazioni tra istituzioni</i>).....	25
▪ Articolo 6 (<i>Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato</i>)	26
▪ Articolo 7 (<i>Passaggio dei ricercatori alla docenza</i>)	31
▪ Articolo 8 (<i>Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato</i>).....	33
▪ Articolo 9 (<i>Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato</i>)	38
▪ Articolo 10 (<i>Incarichi di insegnamento</i>).....	44
▪ Articolo 11 (<i>Contratti di ricerca</i>)	46
▪ Articolo 12 (<i>Afferenza artistico-disciplinare</i>).....	48
▪ Articolo 13 (<i>Professori emeriti e onorari</i>).....	49
▪ Articolo 14 (<i>Reclutamento del personale amministrativo e tecnico</i>).....	50
▪ Articolo 15 (<i>Pubblicità dei concorsi AFAM</i>).....	55
▪ Articolo 16 (<i>Figura a esaurimento di docente bibliotecario</i>).....	57
▪ Articolo 17 (<i>Disposizioni finali e transitorie</i>).....	59
▪ Articolo 18 (<i>Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia</i>)	71
▪ Articolo 19 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	75

Schede di lettura

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il nuovo **“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”**, in attuazione dell'[articolo 2, comma 7, lettera a\) ed e\), e 8, lettere a-bis\), l-bis\) e l-ter\), della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), recante la riforma delle istituzioni AFAM.

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai sensi della legge n. 508 del 1999, sono le seguenti: le **Accademie di belle arti**, l'**Accademia nazionale di arte drammatica**, l'**Accademia nazionale di danza**, gli **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**, i **Conservatori di musica** e gli **Istituti musicali pareggiati**.

L'elenco completo dei 105 istituti è riportato [sul sito del Ministero dell'università e della ricerca](#).

Per un approfondimento sulle **istituzioni AFAM**, si consulti [la sezione](#) ad esse dedicata all'interno dell'area tematica dedicata a “Le misure destinate agli studenti universitari e alle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale” del portale della documentazione della Camera dei Deputati.

Una **prima attuazione** delle disposizioni citate era stata operata con il [decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143](#), la cui concreta **applicazione** però, inizialmente prevista per l'anno accademico 2020/2021, è stata **progressivamente rinviata**, nel corso degli ultimi anni, di anno accademico in anno accademico.

Il primo differimento, all'anno accademico 2021/2022, è stato disposto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1; il differimento all'anno accademico 2022/2023 è stato disposto dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183; il differimento all'anno accademico 2023/2024 è stato disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; il differimento all'anno accademico 2024/2025 è stato disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. L'ultimo differimento, all'anno accademico 2025/2026 è stato infine disposto dall'ultimo decreto-legge “proroga termini”, ossia il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

L'esigenza di intervenire sul **sistema di reclutamento delle istituzioni AFAM**, come evidenziato dalla stessa relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto in oggetto, è **avvertita da oltre venti anni**: l'attuale sistema, peraltro **censurato esplicitamente anche dall'Unione Europea** (procedura d'infrazione 2014/4231), è caratterizzato

da una **forte componente di lavoro a tempo determinato**, sia sul fronte del personale docente che sul fronte del personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda il **personale docente**, peraltro, sia l'iniziale assunzione a tempo determinato, espletata a livello di singola istituzione, che la successiva stabilizzazione operata dal Ministero dell'università e della ricerca, avvengono sulla base di logiche **scarsamente orientate al merito dei candidati**: le procedure per le assunzioni a tempo determinato danno luogo a **graduatorie d'istituto per soli titoli**; le nomine centralizzate a tempo indeterminato vengono invece effettuate sulla base di graduatorie nazionali, **in base all'anzianità** del servizio prestato a tempo determinato.

Tuttavia, il **primo regolamento attuativo della legge di riforma del 1999 in materia di reclutamento**, quello di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, è stato ritenuto **non soddisfacente** sia dai rappresentanti delle istituzioni AFAM che dalle organizzazioni sindacali.

Le **principali carenze** che in esso sono state riscontrate, sempre secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono le seguenti:

- il **decentramento delle procedure concorsuali** costituiva un **onere** burocratico troppo **gravoso** da sopportare per le istituzioni AFAM, in assenza di un **previo ampliamento dell'organico** amministrativo e della previa istituzione di un'**abilitazione nazionale** che fungesse da scrematura dei partecipanti;
- il **ciclo del reclutamento** ideato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 si configurava come **eccessivamente lungo**, superiore ai dodici mesi, e quindi inevitabilmente destinato a **produrre ritardi rispetto alle esigenze dell'offerta formativa**, che impongono una cadenza coincidente con l'anno accademico;
- le **attuali procedure di mobilità** del personale docente, basate essenzialmente sul criterio **dell'anzianità di servizio**, sono di fatto **incompatibili** con la **programmazione triennale dei fabbisogni** di personale, innovazione cruciale ai fini della proiezione delle istituzioni AFAM verso un sistema più vicino a quello universitario.

In coerenza con l'esigenza di **colmare tali lacune**, ed anche su impulso dell'apposito Tavolo di lavoro istituito nel 2020, negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, la **norma che si colloca alla base dello schema di decreto in oggetto**, ossia l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, è stata significativamente **modificata**. In particolare:

- [l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), modificando l'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, ha

istituito, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, **il profilo professionale del ricercatore**, figura con preminenti funzioni di ricerca cui possono essere imposti obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro e cui non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza;

- il medesimo [articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), ha **introdotto**, tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, cui il Governo dovrà attenersi nel disciplinare il reclutamento, le lettere *l-bis*) e *l-ter*), in materia di **programmazione triennale dei fabbisogni di personale**, di **decentramento delle procedure di reclutamento** a livello di singola istituzione, di **ciclo di reclutamento dalla durata corrispondente a quella dell'offerta formativa**, di **riforma della mobilità del personale**, anche in deroga alle norme generali sul pubblico impiego, di possibilità di disciplinare **l'istituzione di cattedre a tempo definito**;
- l'[articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge, 24 febbraio 2023, n. 13](#), ha introdotto, ancora tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, la lettera *a-bis*), che prevede **l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale** quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti.

Sono proprio questi - l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale, la riforma del ciclo del reclutamento e della mobilità, l'introduzione della figura del ricercatore AFAM e delle cattedre a tempo definito - gli elementi che costituiscono le **diretrici di innovazione più significative** dello schema di decreto in oggetto rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019.

Si segnala che lo schema di decreto in oggetto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi d'impatto della regolamentazione, nonché dei **pareri** del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e del **Consiglio di Stato**.

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo 1 reca le **definizioni** dei principali concetti ricorrenti nel testo dello schema di decreto.

Talune delle definizioni riportate sono rimaste sostanzialmente **identiche** rispetto a quelle di cui all'articolo 1 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019](#). Ci si riferisce in particolare alle seguenti:

- **“legge”**: la [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), concernente la riforma delle istituzioni AFAM;
- **“istituzioni”**: le istituzioni AFAM, ovvero l'Accademia nazionale di arte drammatica, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e coreutici.
- **“Ministro”** e **“Ministero”**: rispettivamente, il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;
- **“CNAM”**: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- **“settori artistico-disciplinari”**: gli ambiti disciplinari entro i quali le istituzioni individuano gli insegnamenti da attivare. Essi, ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del [decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180](#), sono determinati con appositi decreti ministeriali.

Tra le **definizioni nuove** rispetto a quelle già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 si segnalano invece le seguenti:

- **“Portale unico del reclutamento”**: il portale unico del reclutamento di cui [all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), al quale è necessario iscriversi per partecipare ai concorsi per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti. Esso è disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **“settori concorsuali”**: aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- **“graduatorie nazionali”**: una serie di graduatorie che sono singolarmente elencate;

Esse sono le graduatorie ad esaurimento (GNE) e le graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) ancora vigenti in occasione dell'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019](#) ed esplicitamente fatte

salve dal disposto dell'articolo 8, comma 4, di tale decreto; le graduatorie nazionali, di cui all'[articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97](#); le graduatorie di cui all'[articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#); le graduatorie di cui all'[articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#); le graduatorie di cui all'[articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1](#).

Dalla relazione illustrativa predisposta dal Governo si ricava che il **totale degli iscritti** alle graduatorie citate è attualmente di circa **320 soggetti**.

- **“Conferenze dei Direttori”**: le conferenze dei direttori delle istituzioni AFAM, istituite con i decreti ministeriali [28 gennaio 2013 \(protocollo n. 13\)](#) e [26 giugno 2013 \(protocollo n. 570\)](#), quali organismi stabili di interlocuzione con il Ministero dell'università e della ricerca;
- **“dotazione organica”**: l'organico del personale docente e non docente definito ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#). Ai sensi di tal commi, l'organico è definito, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal consiglio di amministrazione dell'istituzione, su proposta del consiglio accademico, ed è quindi approvato con decreto ministeriale;
- **“profilo disciplinare”**: un ambito disciplinare più ristretto del settore artistico-disciplinare e collocato all'interno di esso. Esso coincide con specifiche conoscenze e competenze ed è relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Articolo 2 *(Abilitazione artistica nazionale)*

L'**articolo 2** reca la disciplina dell'**abilitazione artistica nazionale**, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti, e quale **requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle istituzioni AFAM**.

La durata dell'abilitazione è fissata in **nove anni**. L'articolo definisce inoltre il quadro giuridico di fondo sulla base del quale si svolgeranno, **con cadenza biennale**, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e le modalità di costituzione delle commissioni giudicanti.

L'**articolo 2** del provvedimento reca diretta attuazione di quanto disposto dalla lettera *a-bis*) dell'[articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#). Tale lettera, introdotta dal comma [9-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), cosiddetto "DL PNRR", integra l'elenco dei **principi e criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del settore AFAM**, inserendovi la previsione dell'**abilitazione artistica nazionale**, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti, e quale **requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti**, senza che il suo **mero conseguimento dia diritto**, di per sé, **all'assunzione in ruolo**.

Il **comma 1** dell'articolo in commento, oltre a ribadire quanto enunciato dal principio e criterio di cui si è appena dato conto, **fissa in nove anni la durata dall'abilitazione**.

Nella relazione illustrativa redatta dal Governo si legge che l'abilitazione artistica nazionale disciplinata dallo schema di decreto in oggetto è ispirata all'**abilitazione scientifica nazionale** prevista dall'[articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), per l'accesso alla prima ed alla seconda fascia della docenza universitaria.

Il **comma 2** attribuisce ad **uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca**, sentito il CNAM, il compito di **disciplinare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione**, fissando poi un articolato elenco di criteri cui tali decreti dovranno attenersi.

Si segnala che l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto in esame dispone che il decreto ministeriale appena citato, atto a disciplinare le procedure

per il conseguimento dell'abilitazione artistica nazionale, dovrà essere adottato entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Quest'ultimo, ai sensi del medesimo comma 8 dell'articolo 17, sarà a sua volta emanato, sentito il CNAM, entro sessanta giorni dall'emanazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame.

I **criteri** cui il decreto ministeriale dovrà attenersi sono individuati nei seguenti:

- attribuzione dell'abilitazione sulla base di una valutazione dei **titoli di studio, dei titoli e delle qualificate competenze ed esperienze artistico-professionali**, ivi comprese quelle svolte all'estero, delle **pubblicazioni scientifiche**, della **produzione artistica e culturale** e della relativa continuità (lett. *a*);
- definizione di **criteri e indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale**, ferma restando la competenza delle commissioni a precisare i parametri di valutazione (lett. *b*); definizione di meccanismi di **verifica e adeguamento** di tali criteri e indicatori nel corso del tempo (lett. *c*);
- possibilità di prevedere che il candidato possa presentare un **numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni**, anche differenziato per settore artistico-disciplinare, ovvero di attribuire alle commissioni la competenza a stabilire tale numero massimo, purché non inferiore a dieci (lett. *d*);
- **aggregazione in settori concorsuali dei settori artistico-disciplinari affini**, sulla base del numero dei docenti e dei diplomati, ai fini dell'abilitazione e della formazione delle commissioni (lett. *e*), e determinazione di meccanismi di **verifica e di revisione quinquennale** di tali settori concorsuali (lett. *f*);
- definizione di **criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici**, sulla base del numero del personale docente e tecnico-amministrativo, nonché degli studenti (lett. *g*);
- definizione, in coerenza con i criteri il conseguimento dell'abilitazione, dei **criteri** cui dovranno attenersi i nuclei di valutazione delle istituzioni **nelle procedure di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici** (lett. *h*), e disciplina di dettaglio di tali procedure di scelta, cui potranno partecipare i docenti di ruolo interessati (lett. *i*);
- definizione delle **modalità di svolgimento delle operazioni di sorteggio** delle istituzioni sede di commissione e dei nominativi dei commissari (lett. *l*);
- definizione dei principi generali per lo **svolgimento dei lavori delle commissioni**, prevedendo l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale (lett. *m*);

- disciplina dell'istituto del **reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione** all'istituzione dove la commissione ha sede, prevedendo che la commissione operi in tal caso una seconda valutazione del candidato, motivando l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo (lett. n);

Si segnala che l'istituto del **reclamo** da ultimo citato, introdotto a scopo di disincentivare il contenzioso giurisdizionale, è stato disciplinato in maniera più dettagliata dall'Amministrazione precedente a seguito dell'osservazione in tal senso formulata dal **Consiglio di Stato** nel proprio parere interlocutorio sullo schema di decreto in esame.

Inoltre, il Ministero, ancora in risposta ad un rilievo formulato dal Consiglio di Stato, ha riformulato la disposizione che fissava i **termini di esperimento della rivalutazione** da parte della commissione giudicatrice, sopprimendo il **termine minimo** di sessanta giorni previsto, assieme ad un termine massimo di centoventi giorni, nello schema di decreto iniziale. A seguito di tale riformulazione, la rivalutazione della commissione giudicatrice dovrà ora svolgersi **entro sessanta giorni, elevabili a centoventi giorni in ragione del numero di reclami presentati** alla medesima commissione.

- definizione delle modalità e dei termini di adozione e pubblicazione degli atti conclusivi della valutazione (lett. o).

Il **comma 3** prevede che le **procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni** siano avviate con **decreto direttoriale**, e che alle citate procedure possano accedere, a domanda, i docenti di ruolo delle istituzioni AFAM che abbiano conseguito una **valutazione positiva** della propria attività, in uno dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, **da parte del nucleo di valutazione** dell'istituzione di appartenenza.

Si segnala che l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto in esame dispone che il decreto direttoriale che dà avvio alle procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni giudicatrici sia adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto ministeriale atto a disciplinare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione artistica nazionale di cui al comma 2 dell'articolo in commento.

Si ricorda che i **nuclei di valutazione**, istituiti dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#), sono organi collegiali, costituiti con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituzione AFAM, formati da tre componenti con competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Tali organi, cui le istituzioni assicurano autonomia operativa e diritto di accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti,

eseguono una valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, anche acquisendo periodicamente opinioni anonime degli studenti sulle attività didattiche. Sulle proprie attività di valutazione, redigono annualmente una relazione al Ministero, che costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte di quest'ultimo dei contributi finanziari.

Ai sensi del **comma 4**, le **istituzioni** presso le quali si svolgeranno le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono **individuate dal Ministero** tramite **sorteggio**.

Il **comma 5** stabilisce che è istituita **una commissione nazionale** per le procedure di abilitazione di **ciascun settore concorsuale**. Essa ha **durata biennale** ed è nominata dal presidente dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede. Le commissioni nazionali sono composte da **almeno cinque membri**, compreso il **direttore dell'istituzione ospite**, che svolge le funzioni di presidente.

Si ricorda che i **settori concorsuali** sono aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, determinati sulla base del numero dei docenti e dei diplomati dal decreto ministeriale atto a disciplinare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione artistica nazionale (di cui al comma 2, lett. e), dell'articolo in commento).

Il **comma 6** disciplina le modalità di **selezione dei commissari**, che sono individuati dal presidente per **sorteggio**, su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero e secondo specifici **criteri**.

Tali criteri, si legge nella relazione illustrativa redatta dal Governo, sono individuati in modo tale da assicurare, da un lato, che le Commissioni siano effettivamente composte da **almeno cinque membri**, come prescritto dal comma 5 dell'articolo in commento, e dall'altro, che siano sempre composte da **un numero dispari di componenti**, per evitare situazioni di stallo.

In linea generale, i commissari sorteggiabili sono collocati all'interno di **liste distinte per settore artistico-disciplinare**. Tanto premesso, si procede come segue.

Per i settori concorsuali composti da **un unico settore artistico-disciplinare**, saranno sorteggiati quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare, cui si aggiungerà il presidente della commissione, che è sempre il direttore dell'istituzione ospite.

Per i settori concorsuali composti da **due settori artistico-disciplinari**, saranno sorteggiati due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare, cui si aggiungerà il presidente.

Per i settori concorsuali composti da **un numero dispari di settori artistico-disciplinari, uguale o superiore a tre**, sarà sorteggiato un commissario per

ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale e di un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell'organico complessivo delle istituzioni: in questo modo, considerato il presidente, il numero complessivo di componenti sarà necessariamente dispari.

Per i settori concorsuali composti da un **numero pari di settori artistico-disciplinari, uguale o superiore a quattro**, viene sorteggiato un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale; così procedendo, considerato il presidente, anche in questo caso il numero complessivo di componenti sarà necessariamente dispari.

Ai sensi del **comma 7**, le liste di docenti nell'ambito delle quali è svolto il sorteggio sono costituite da **almeno otto docenti**. In caso la lista non raggiunga tale numero, è previsto un **meccanismo di integrazione** fino a tale cifra che coinvolge, sempre tramite sorteggio, diverse categorie di docenti.

La relazione illustrativa specifica che il **numero minimo di otto** componenti delle liste nell'ambito delle quali è svolto il sorteggio è fissato in ragione del fatto che, qualora il settore concorsuale sia composto da un solo settore artistico-disciplinare, devono essere sorteggiati quattro componenti dalla medesima lista e che, a fini di imparzialità, si ritiene che il sorteggio dei commissari debba avvenire all'interno di una lista composta da un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero di commissari da sorteggiare.

Per procedere, in caso di necessità, all'**integrazione a otto** del numero di componenti le liste, si procede come segue: in primo luogo il sorteggio avviene tra docenti aventi almeno dieci anni di insegnamento di ruolo; in subordine, esso viene operato tra tutti i docenti di ruolo; in ulteriore subordine, tra docenti di ruolo, docenti in quiescenza o esperti, ivi compresi docenti universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell'istituzione ospite.

Le **medesime modalità di sorteggio** sono adoperate per la **sostituzione** di uno o più membri della commissione.

Il **comma 8** dispone che i commissari non possano partecipare contemporaneamente a più commissioni e che non possano partecipare ad alcuna commissione per i due anni successivi alla conclusione del proprio mandato.

Il **comma 9** chiarisce che per la partecipazione ai lavori della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. È prevista, a richiesta, la possibilità di esenzione dall'ordinaria attività didattica, e di sostituzione, per i periodi di attività della commissione.

Ai sensi del **comma 10** è prevista la possibilità, motivando adeguatamente, di **dimettersi dalla carica di commissario** per sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili. Le dimissioni sono accettate dal presidente della commissione.

Il **comma 11** fissa in **venti giorni** dall'ultima data utile per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, il termine per la proposizione di eventuali **istanze di ricusazione dei commissari**. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede ad un **nuovo sorteggio**, e alla sostituzione del commissario ricusato limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante. Analogamente si procede, ai sensi del **comma 12**, nei casi di **incompatibilità tra commissario e candidato** di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#). A norma di tale disposizione i commissari, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'[articolo 51 del codice di procedura civile](#).

L'**articolo 51 del codice di procedura civile** elenca i casi in cui, sul giudice, grava **l'obbligo di astenersi**. Essi sono i seguenti:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

L'**articolo 13** dispone che per ciascuna commissione di abilitazione, il direttore dell'istituzione nomini un **responsabile del procedimento**, individuato tra il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria e altro personale amministrativo con qualifica di collaboratore, con il compito di assicurare il **regolare svolgimento della procedura** e di supportare la commissione in qualità di segretario verbalizzante.

Il **comma 14** prevede che le **procedure per il conseguimento dell'abilitazione siano bandite ogni due anni per ciascun settore**

concorso, con decreto del Ministro, da adottarsi successivamente al decreto direttoriale con cui sono state avviate le procedure per la formazione delle commissioni.

Il decreto ministeriale che bandisce la procedura si occupa, in particolare: di stabilire le **modalità e i termini per la presentazione delle domande**; di individuare le modalità informatiche per far sì che le procedure **si concludano entro sei mesi** dal tale termine; di definire le modalità per assicurare la **pubblicità degli atti** delle commissioni.

Si segnala che l'articolo 17, comma 8, dello schema di decreto in esame dispone che il decreto ministeriale che bandisce, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione, sia adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto direttoriale che dà avvio alle procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni giudicatrici, anch'esso a cadenza biennale, ai sensi del comma 5 dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 15**, per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto il possesso di **laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello** o di titoli di studio ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.

Il **comma 16** dispone che chi abbia conseguito l'abilitazione **non possa presentare, nei cinque anni successivi, una ulteriore domanda** di abilitazione per lo stesso settore concorsuale.

Si sottolinea che tale vincolo opera solo per **chi abbia già conseguito l'abilitazione nazionale**: in caso di mancata abilitazione, la domanda può essere ripresentata senza preclusioni già dalla procedura successiva.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sottolinea che tale previsione è volta ad operare un contemperamento tra l'interesse a non gravare il lavoro delle commissioni giudicatrici con un numero troppo elevato di domande, da una parte, e la tutela delle opportunità occupazionali dei singoli, dall'altra. Si ricorda infatti che **l'abilitazione artistica nazionale**, una volta ottenuta, **ha una durata di nove anni**, e che dunque il fatto di riottenersela dopo uno o due bienni, non aumenta le opportunità occupazionali del candidato. Decorsi cinque anni dal conseguimento dell'abilitazione, invece, si ritiene preminente l'interesse della persona abilitata a vedersi rinnovata l'abilitazione, visto l'approssimarsi della scadenza di quest'ultima.

Il **comma 17** consente la partecipazione alla **prima procedura per il conseguimento dell'abilitazione** per ciascun settore concorsuale a **talune categorie di soggetti**, anche ove non in possesso dei titoli di cui al comma 15 (vedi *supra*).

Si tratta in particolare delle seguenti categorie di soggetti:

- coloro che **sono inseriti nelle graduatorie nazionali AFAM o che hanno i requisiti per accedervi** (tre anni di servizio negli ultimi otto presso le istituzioni e superamento di un concorso selettivo per l'inserimento in una graduatoria d'istituto);
- coloro che sono inseriti negli **elenchi A e B** predisposti dalle [22 istituzioni AFAM](#), originariamente non statali, rientrate nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'[articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017](#).

L'**articolo 18** attribuisce al Ministero, previa verifica dell'inerzia dell'istituzione e diffida, **il potere di sostituirsi all'istituzione** che si riveli impossibilitata ad assicurare il corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione e i relativi adempimenti.

Articolo 3 (Programmazione del personale)

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia di **programmazione del personale docente e non docente** da parte delle istituzioni AFAM, stabilendo che tale attività consiste nella redazione di **piani triennali**.

Esso fissa poi i **limiti** che la **spesa** per il reclutamento non può superare, corrispondenti, per ciascun anno accademico, al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno accademico precedente, e determina i margini di **autonomia** di cui godono le istituzioni AFAM nella predisposizione del proprio **fabbisogno di personale**, attribuendo loro talune facoltà in termini, ad esempio, di conversione dei posti vacanti da una categoria professionale all'altra o da un settore artistico-disciplinare all'altro. Tra le facoltà innovative attribuite alle istituzioni, vi è quella di **istituire cattedre a tempo definito**, caratterizzate da un impegno orario dimezzato rispetto a quelle a tempo pieno.

Il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che le istituzioni, esercitando in tale settore la propria autonomia didattica e organizzativa, predispongano con **cadenza triennale i piani per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo**, a tempo indeterminato e determinato.

È confermata dunque la cadenza triennale già prevista dall'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019](#).

In sede di prima attuazione, ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, la programmazione del reclutamento del personale è **approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 15 maggio 2024**, previa adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 comma 2, volto ad approvare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la spesa complessiva da destinare al reclutamento (vedi *infra*).

Tale **programmazione** deve tenere conto: dell'effettivo **fabbisogno di personale** per le attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi; degli **equilibri di bilancio**; dei **limiti costituiti dalla dotazione organica**, in proiezione sul triennio, anche tenendo conto dal numero di **ricercatori** che raggiungeranno in tale intervallo di tempo i requisiti per il **passaggio alla docenza**.

Il citato **articolo 7**, alla cui scheda si rinvia, prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di **cinque anni di servizio di ruolo** nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il **ricercatore che ha conseguito l'abilitazione sia reclutato**, dall'istituzione in cui presta servizio, come **docente nel medesimo settore artistico-disciplinare**, a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario.

Il **comma 2** reca, in un elenco di **nove lettere**, le disposizioni di carattere generale cui dovrà conformarsi l'attività di programmazione del reclutamento, **fissando il limite di spesa** da non superare e i margini di flessibilità concessi alle istituzioni nella definizione dei piani triennali.

In primo luogo, ci si sofferma sulla **lettera e)** del comma 2, ai sensi della quale la programmazione si esplica nei limiti delle **risorse rese disponibili**, con riferimento a ciascun anno accademico, **dai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio** dell'anno accademico precedente. Le istituzioni potranno destinare al reclutamento la totalità di tali risparmi, calcolati sulla base del **costo equivalente dei diversi profili professionali in uscita e in entrata**, secondo gli indici di costo equivalente fissati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al provvedimento.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, gli **indici di costo medio equivalente sono definiti**, ed in seguito aggiornati ad ogni rinnovo contrattuale, **con decreto direttoriale**. I valori contenuti nelle citate Tabelle 1 e 2 sono utilizzati in sede di prima applicazione.

Si segnala che le **modalità di calcolo degli indici**, e la *ratio* ad essi sottostante, sono più dettagliatamente esplicitate nella **relazione tecnica dello schema di decreto in esame**. Lo strumento di calcolo utilizzato è quello del *budget*, determinato per ogni singola istituzione sulla base dei parametri del **costo equivalente del personale** a tempo indeterminato e determinato. Tale strumento di calcolo, già utilizzato nel sistema universitario, consente di determinare il **costo relativo di ciascuna unità di personale**, a seconda della qualifica, prendendo a riferimento il costo della qualifica di personale più onerosa, e conseguentemente di quantificare la spesa complessiva in un sistema in cui coesistono unità di personale con diversa anzianità di servizio.

Le **facoltà assunzionali**, utilizzando tale strumento, non sono quindi semplicemente determinate in base al numero di posti resisi vacanti, ma sono **ponderate** in ragione dell'impatto finanziario di tali cessazioni. Si segnala che, poiché le retribuzioni AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all'anzianità, il costo equivalente di un'assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, e che pertanto, a parità di spesa (assunzioni) e di risparmio (cessazioni), **il numero di assunzioni è maggiore del numero di cessazioni**. Questo, segnala la relazione tecnica, dovrebbe comportare conseguenze positive in termini di **contrasto al precariato** e all'abuso dei contratti a tempo

determinato, peraltro esplicitamente censurato, in questo settore specifico, dall'Unione Europea (procedura di infrazione n. 4231 del 2014).

La **spesa complessiva** è approvata con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala il comma 19 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame prevede che agli **Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali** non si applichi quanto disposto dalla lettera in commento, laddove prevede che l'approvazione della spesa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In sede di prima applicazione, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche la **conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate** secondo il nuovo meccanismo di calcolo.

La relazione tecnica dello schema di decreto in esame sottolinea che tale previsione risulta necessaria per consentire il passaggio da un sistema di autorizzazioni "per teste" a un sistema di *budget* autorizzato, evitando la sovrapposizione dei due sistemi nel medesimo ciclo di programmazione e reclutamento.

Quanto alle altre lettere di cui al comma 2, esse sono volte a **determinare i margini di autonomia** di cui potranno avvalersi le istituzioni AFAM nella propria attività di **programmazione del reclutamento**. Le istituzioni, infatti, hanno la facoltà di:

- **convertire** i posti di organico vacanti del **personale docente e ricercatore** in posti di organico del **personale tecnico-amministrativo**, e **viceversa**, dandone adeguata motivazione (lett. *a*);
- **convertire cattedre** appartenenti a determinati **settori artistico-disciplinari** in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione e fermo restando l'obbligo di comunicazione al Ministero (lett. *b*);
- **rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi** presenti in organico, dandone specifica motivazione, e comunicandolo al Ministero, senza che questo costituisca variazione della dotazione organica (lett. *c*);

Si segnala che il comma 15 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame prevede che alle conversioni di cattedre da un settore artistico-disciplinare all'altro (**lettera b**)), così come alle decisioni sull'indisponibilità di cattedre o di posti in organico (**lettera c**) e a quelle relative all'istituzione di cattedre a tempo

definito (**lettera g**), vedi *infra*), **non si applica [il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132](#)**, che prevede che **la definizione dell'organico del personale sia approvata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In relazione a tali tipi di operazioni, **la decisione resta dunque integralmente in capo al consiglio di amministrazione** dell'istituzione AFAM, che delibera su proposta del consiglio accademico.

L'approvazione tramite decreto ministeriale resta invece necessaria per le conversioni di posti vacanti da una categoria professionale docente a una non docente e viceversa, come esplicitamente previsto dalla **lettera a)** del comma in commento.

- destinare cattedre vacanti a **docenti di ruolo in transito al relativo settore artistico-disciplinare**, con la procedura dei **contratti di ricerca** di cui al comma 1 dell'articolo 11, alla cui scheda di lettura si rinvia (lett. *d*);
- **individuare le cattedre** destinate al reclutamento **da destinare previamente alle procedure di mobilità** ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, alla cui scheda di lettura si rinvia (lett. *f*);
- **istituire cattedre a tempo definito**, caratterizzate da un impegno orario dimezzato rispetto a quelle a tempo pieno, potendo disporre, anche per tali cattedre, delle facoltà della conversione e della messa in indisponibilità di cui ai punti precedenti (lett. *g*);
- **convertire cattedre a tempo definito non vacanti in cattedre a tempo pieno e viceversa**, su richiesta del docente interessato (lett. *h e i*).

Si ricorda che le **cattedre a tempo definito**, con impegno orario pari al 50 per cento, sono state introdotte in conformità alle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 dall'[articolo 14, comma 4-ter, lett. a\), del decreto-legge n. 36 del 2022](#). Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito con l'introduzione di tale istituto è quello di **limitare** il ricorso a **collaborazioni esterne** per coprire gli insegnamenti con un limitato fabbisogno formativo.

Si segnala che l'articolo 17 dello schema di decreto in esame specifica, al comma 4, che l'efficacia delle previsioni relative al reclutamento di **personale docente con contratto a tempo parziale**, è subordinata all'**inserimento** di tale disciplina nel CCNL del comparto università e ricerca - sezione alta formazione artistica musicale e coreutica. Sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno.

Articolo 4 *(Ciclo del reclutamento e della mobilità)*

L'**articolo 4** reca il **ciclo del reclutamento e della mobilità delle istituzioni AFAM**. In particolare, disciplina la scansione cronologica dei vari passaggi in cui si articolano l'attività di programmazione e di esecuzione delle procedure di reclutamento nel corso dell'anno, nonché le **procedure di mobilità del personale**, chiarendo che esse debbano svolgersi prima di quelle di reclutamento.

Il **comma 1** dispone che le **cessazioni dal servizio** sono rilevate e approvate dal **consiglio di amministrazione di ciascuna istituzione** e che siano trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca **entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione**.

Il **comma 2** prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e*), dello schema di decreto in esame, volto ad approvare **il limite di spesa complessivo** entro cui devono essere contenute le spese di reclutamento, **sia adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente** a quello di riferimento.

Il Ministro dell'università e della ricerca, **entro il successivo 31 dicembre** di ciascun anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica le cessazioni effettivamente intervenute.

Il **comma 3** dispone che la **programmazione del reclutamento del personale** di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame **sia approvata**, con riferimento al triennio successivo, dal Consiglio di amministrazione di ciascuna istituzione, su proposta del Consiglio accademico, e sia trasmessa al Ministero **entro il 15 maggio di ciascun anno**.

Essa può tuttavia essere **aggiornata annualmente**: in sede di **approvazione del bilancio** di previsione; in ogni momento, per **l'adeguamento alla normativa nazionale**; in ogni momento, al fine di **inserirvi i posti di docente e di ricercatore resisi vacanti per mobilità** del titolare verso altra istituzione (vedi *infra*, il commento al successivo comma 6).

Ai sensi del **comma 4**, le procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 dello schema di decreto in esame, **sono bandite entro il mese**

di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre.

In riguardo al periodo di svolgimento delle procedure, si ricorda che, come indicato nella relazione illustrativa redatta dal Governo, l'inidoneità a garantire inderogabilmente che il ciclo di reclutamento si concludesse prima dell'inizio del nuovo anno accademico costituiva una delle principali lacune che le istituzioni AFAM e i sindacati del personale AFAM hanno individuato nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019.

Il comma 5 disciplina le procedure di mobilità destinate a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni, che **possono essere svolte**, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'istituzione, su proposta del consiglio accademico, **prima dell'esperimento delle procedure di reclutamento per tali figure professionali.**

Le procedure di mobilità si svolgono nel rispetto dei **seguenti criteri:**

- **pubblicazione** sul sito dell'istituzione, per almeno quindici giorni, **del bando per la mobilità**, avendo cura di specificare il settore artistico-disciplinare coinvolto e, eventualmente, uno o più profili disciplinari più specifici;
- nomina di una **commissione tecnica** composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello del bando;
- valutazione dei **titoli di servizio e di studio** e delle eventuali **precedenze**, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- valutazione dell'**esperienza artistica e professionale**, in misura non inferiore al **cinquanta per cento del punteggio attribuito.**

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sottolinea che la mobilità del personale ricercatore e docente è **disciplinata ex novo** dallo schema di decreto in esame con l'obiettivo di passare da un regime mutuato dal sistema scolastico, centralizzato e caratterizzato da punteggi basati unicamente sull'anzianità di servizio, ad un regime più simile a quello universitario, caratterizzato da una **maggiore autonomia alle singole istituzioni coinvolte**, e da un **maggiore peso assegnato alle esigenze programmatiche** delle istituzioni.

La mobilità, da esperire comunque previamente rispetto al reclutamento, diviene infatti **una facoltà** per l'istituzione; quest'ultima, nel bando, può specificare, oltre al settore artistico disciplinare, anche **uno o più profili disciplinari**, al fine di selezionare i candidati anche in relazione alle sue esigenze didattiche e di ricerca specifiche, e soprattutto **nomina una commissione che valuti le domande** pervenute sulla base di criteri che tengano conto, almeno per il **50 per cento del punteggio, dell'esperienza artistica e professionale** dei candidati.

Si ricorda che i **profili disciplinari**, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, costituisce un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, entro sessanta giorni dalla sua emanazione, un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, dovrà procedere alla **riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari AFAM**, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti. Tale decreto ministeriale dovrà prevedere che i settori artistico-disciplinari **contengano profili disciplinari**: essi saranno poi definiti e aggiornati con **decreto direttoriale**, sentito il CNAM.

Il comma 6 specifica che i **posti di docente e ricercatore resisi vacanti per mobilità** del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale e possono essere oggetto, a loro volta, delle procedure di reclutamento, ma **non possono essere oggetto delle procedure di mobilità di cui al comma 5**.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo indica, sul punto, che tale previsione è volta ed **evitare che ogni mobilità determini un'altra mobilità**, in un processo senza fine in grado di incidere negativamente sulla programmazione del reclutamento di cui all'articolo 3.

Il comma 7 specifica che le **procedure di mobilità**, in entrata e in uscita, **hanno impatti** (negativi, in caso di mobilità in entrata, o positivi, in caso di mobilità in uscita) sulle **facoltà assunzionali** per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e*).

Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, lettera *e*), dello schema di decreto in oggetto, **determina il sistema di calcolo dei limiti di spesa entro cui può svolgersi**, ogni anno accademico, **l'attività di reclutamento**. Essi sono corrispondono al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, riparametrati però sulla base del costo equivalente dei diversi profili professionali in uscita e in entrata, secondo gli indici di costo equivalente fissati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al provvedimento.

Il comma 8 dell'articolo in commento dispone che le **procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo** debbano essere **precedute dalle procedure di mobilità** di tale categoria di personale, e che anche in questo caso si producano le relative conseguenze in termini di facoltà assunzionali delle istituzioni coinvolte.

Si sottolinea come, invece, nel caso del **personale docente e ricercatore**, ai sensi del precedente comma 5, le procedure di mobilità vengano svolte anche in questo caso prima di quelle di reclutamento, ma solo se il consiglio di amministrazione dell'istituzione, su proposta del consiglio accademico, delibera in tal senso. Nel caso del personale docente e ricercatore, cioè, il **previo esperimento delle procedure di mobilità costituisce una mera facoltà** per l'istituzione AFAM (vedi *supra*).

Il **comma 9** prevede che le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 dello schema di decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, relative agli **spostamenti dei docenti**, su loro richiesta, **da un settore artistico-disciplinare all'altro**, debbano rientrare nella programmazione del reclutamento complessiva dell'istituzione e debbano **precedere le procedure di mobilità e reclutamento** esperite ai sensi dei precedenti commi 4 e 5.

Il **comma 10**, infine, consente a **due o più istituzioni**, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca, di disporre lo **scambio di sede tra dipendenti**. Tale scambio avviene su istanza congiunta dei dipendenti interessati, e può coinvolgere dipendenti del personale tecnico-amministrativo di ruolo del medesimo profilo professionale, o personale docente e ricercatore afferente al medesimo settore artistico-disciplinare.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo precisa che si tratta di un istituto mutuato da quello della mobilità interuniversitaria, prevista [dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 240 del 2010](#).

Articolo 5 *(Collaborazioni tra istituzioni)*

L'**articolo 5** prevede che le istituzioni AFAM possano mettere in atto **collaborazioni tra loro nelle procedure di reclutamento** del personale, tramite la stipulazione di specifiche **convenzioni**.

L'articolo in esame, in particolare, composto da un unico comma, consente alle **istituzioni AFAM**, in coerenza con le proprie finalità e tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, di **stipulare specifiche convenzioni** finalizzate a:

- programmare **procedure di reclutamento comuni** a più istituzioni;
- **utilizzare congiuntamente il personale**.

In relazione **all'utilizzo congiunto del personale**, si specifica che esso avviene: con l'assenso del personale coinvolto; tramite una ripartizione dell'impegno annuo operata con modalità definite in sede di convenzione; senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 6 *(Reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato)*

L'**articolo 6** reca la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella **redazione dei regolamenti** con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le **procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato**, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Le procedure sono **bandite**, relativamente ad ogni settore artistico disciplinare, **dalla singola istituzione AFAM**, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in **due prove**, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 90 per cento del punteggio, mentre il restante 10 per cento è lasciato alla **valutazione dei titoli**. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di **cinque anni**.

In via preliminare, si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 11, dello schema di decreto in esame, **il reclutamento** del personale ricercatore e docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 dello schema di decreto in esame, avviene **prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali**, fino al loro esaurimento.

La **figura del ricercatore** è stata introdotta nell'ambito delle istituzioni AFAM dall'[articolo 14, comma 4-ter, lett. a\), del decreto-legge n. 36 del 2022](#), che ha integrato l'articolo 2, comma 6 della legge n. 508 del 1999, prevedendo che tale figura professionale, istituita nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, è **connotata da preminenti funzioni di ricerca**, e pertanto può essere gravata da **obblighi didattici solo nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro**. Per le stesse ragioni, al ricercatore **non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre** di docenza.

Essendo la figura professionale del ricercatore AFAM inserita nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, l'attuazione delle disposizioni relative al reclutamento dei ricercatori è comunque subordinata **all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale, previsto nel CCNL Istruzione e ricerca 2021-2023** in fase di certificazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 17, comma 5, dello schema di decreto in esame.

Ai sensi del medesimo comma 5, in sede di prima applicazione, i ricercatori accedono **all'inquadramento e alle retribuzioni del docente di seconda fascia** di cui al CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018.

L'articolo in commento è costituito da un comma unico, che individua i criteri e le modalità che le istituzioni dovranno rispettare nel **disciplinare, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato**, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

La disposizione in commento specifica anzitutto che tali procedure di reclutamento dovranno rispettare, oltreché quanto disposto dall'articolo 2 del presente schema di decreto in materia di **abilitazione artistica nazionale**, anche i **principi fondamentali recati nel testo unico sul lavoro pubblico** di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- i principi generali che conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 35, comma 3, in materia rispettivamente di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità delle procedure, di trasparenza ed oggettività dei requisiti, di rispetto delle pari opportunità tra i lavoratori dei due sessi e di competenza e terzietà delle commissioni giudicatrici;
- quanto disposto dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera *a)*, che esclude la partecipazione alle commissioni di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione ed altri.

I **criteri e le modalità** specifici cui dovranno attenersi le istituzioni AFAM nell'espletamento delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato sono elencati nelle **diciassette lettere** che seguono l'alea del comma 1. Se ne elencano di seguito i contenuti:

- le procedure selettive si concludono con l'**approvazione di una graduatoria** composta da un numero di soggetti pari al massimo ai posti messi a concorso, e con l'approvazione di un elenco di candidati risultati idonei. Lo **scorrimento dell'elenco degli idonei può essere utilizzato solo dall'istituzione che ha indetto la procedura** (lett. *a)*;

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sottolinea che la previsione che impedisce l'accesso agli elenchi degli idonei alle istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura, analoga peraltro a quella prevista, all'articolo 8 dello schema di decreto in esame, per le procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento dei ricercatori, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle **specifiche esigenze delle singole istituzioni**. L'obiettivo è in sostanza quello di **evitare che un concorso locale si tramuti in un concorso, de facto, nazionale**.

- le procedure sono indette, **mediante bando emanato con decreto del direttore**, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione, **per settore artistico-disciplinare**, con eventuale indicazione di uno

specifico **profilo disciplinare** correlato alle esigenze di ricerca dell'istituzione (lett. *b*);

Si ricorda che i **profili disciplinari**, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, costituisce un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, entro sessanta giorni dalla sua emanazione, un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, dovrà procedere alla **riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari AFAM**, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti. Tale decreto ministeriale dovrà prevedere che i settori artistico-disciplinari **contengano profili disciplinari**: essi saranno poi definiti e aggiornati con **decreto direttoriale**, sentito il CNAM.

- il bando definisce le **modalità**, anche telematiche, e i **tempi** (non inferiori a trenta giorni) per la **presentazione delle domande e dei titoli** da parte dei candidati. Il bando è pubblicato sul [portale unico del reclutamento InPA](#), sul **sito dell'istituzione** e sulla **piattaforma telematica dedicata del Ministero** dell'università e della ricerca di cui all'articolo 15 dello schema di decreto in esame (lett. *c*);
- la **medesima procedura** può riguardare **più posti per lo stesso settore** artistico-disciplinare (lett. *d*);
- alla procedura **possono partecipare i ricercatori** a tempo indeterminato inquadrati presso altra istituzione, **nel settore artistico-disciplinare interessato** dal bando, nonché **i dottori di ricerca** (lett. *e*);

Si segnala che il comma 6 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame prevede che, **per i primi dieci anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinda dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede, come requisito sufficiente, il possesso del **diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale**.

- **le commissioni giudicatrici**, nominate con decreto del **direttore** che ha emesso il bando, sono presiedute da questi, o da un suo delegato, e sono composte, oltreché dal presidente, da **due docenti in servizio presso altre istituzioni**, afferenti al settore artistico-disciplinare oggetto del bando o a un settore affine, **sorteggiati**, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico. I docenti esterni non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario nel medesimo anno accademico (lett. *f*);
- i membri delle commissioni giudicatrici possono, per sopravvenuti impedimenti, presentare **motivate e documentate dimissioni**, che

diventano effettive solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore (lett. g);

- ai membri delle commissioni si applica il **regime di incompatibilità** di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), a norma del quale i **commissari**, presa visione dell'elenco dei partecipanti, **sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti**, ai sensi dell'[articolo 51 del codice di procedura civile](#) (lett. h);

Si ricorda che l'**articolo 51 del codice di procedura civile** elenca i casi in cui, sul **giudice**, grava l'**obbligo di astenersi**. Essi sono i seguenti:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

- la procedura consiste, in primo luogo, in **una prova di carattere teorico o pratico relativa al settore artistico-disciplinare** oggetto del bando, volta ad attestare l'attitudine alla ricerca dei candidati (lett. i);
- la procedura comprende, in secondo luogo, **una ulteriore prova pratica, o una ulteriore prova scritta o orale**, sempre relativa al settore artistico-disciplinare oggetto del bando. L'istituzione ha la facoltà di **subordinare l'accesso alla seconda prova al superamento della prima** (lett. l);
- all'**insieme delle due prove** sono attribuiti sino ad un massimo di **novanta punti** (lett. m);
- sino ad un massimo di **dieci punti** sono invece attribuiti alla valutazione dei **titoli** artistici, culturali, professionali e di servizio, **anche con riferimento a profili disciplinari non inerenti il settore artistico-disciplinare** oggetto del bando (lett. n);

Sul **riparto dei pesi da attribuire alle prove e ai titoli** nell'ambito delle procedure di reclutamento de ricercatori a tempo indeterminato, si segnala che il **Consiglio di Stato**, nel proprio parere interlocutorio del 5 dicembre 2023, aveva evidenziato l'esistenza di una **significativa sproporzione** tra il peso assegnato dal

Ministero dell'università e della ricerca ai titoli, limitato ad un massimo di soli 10 punti su 100, e quello assegnato alle prove di carattere teorico o pratico, pari invece ad un massimo di 90 punti su 100.

Il **Ministero**, nella propria risposta sulla questione specifica, ha però inteso **confermare la scelta compiuta**, evidenziando il fatto che **aumentare il peso da attribuire ai titoli** degli aspiranti ricercatori rischia di essere **eccessivamente penalizzante**, atteso che, a quanto prospetta, **i futuri candidati avranno da poco tempo concluso il percorso di studi**, e saranno quindi ragionevolmente privi di esperienze professionali ed artistiche tali da spendere come titoli utili. A conferma della *ratio* sottostante a questa decisione, l'Amministrazione richiama il fatto di aver scelto di attribuire un peso assai più rilevante ai titoli (fino a 25 punti su 100), in ragione del diverso contesto, nella disciplina delle procedure di reclutamento della docenza (di cui all'articolo 8 dello schema di decreto in oggetto).

Si segnala che il Consiglio di Stato, nel proprio parere finale, pur tenendo conto dei chiarimenti forniti, suggerisce comunque **di riservare ai titoli una considerazione** che, pur restando assai contenuta, **non risulti del tutto marginale**.

Quanto ai **profili disciplinari**, si rinvia al commento di cui alla precedente lettera *b*).

- **l'idoneità** è attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale **non inferiore a sessanta punti su cento**, di cui **almeno sessanta** punti su novanta totali previsti **nelle prove**. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo; (lett. *o*);
- il **regolamento** dell'istituzione definisce i **criteri di massima** e le **procedure** per lo svolgimento della **valutazione** comparativa, mentre **criteri specifici** di valutazione, in coerenza con il bando, sono **determinati direttamente dalle commissioni giudicatrici** e sono pubblicati almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori (lett. *p*);
- le commissioni possono avvalersi di **strumenti telematici di lavoro** collegiale (lett. *q*);
- i **vincitori** sono **assunti con decreto del direttore** entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, previa delibera del Consiglio accademico, che può, nel caso riscontri **irregolarità**, rinviare con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando a questa un **termine non superiore a trenta giorni per il riesame** (lett. *r*);
- i **soggetti assunti** con contratto a tempo indeterminato ad esito delle procedure in parola **permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito** la procedura per un **periodo non inferiore a cinque anni** (lett. *s*).

Articolo 7 *(Passaggio dei ricercatori alla docenza)*

L'**articolo 7** prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di **cinque anni** di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, **il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione sia reclutato dall'istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare** a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il **ricercatore** che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza, **permane nel proprio ruolo**, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione **di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato**, **il ricercatore** che ha conseguito l'abilitazione **sia reclutato, dall'istituzione** in cui presta servizio, come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare. A tal fine, l'istituzione, nella programmazione del personale di cui all'articolo 3 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), prevede la conversione del posto da ricercatore in cattedra di docenza, senza che sia necessaria l'approvazione con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7, comma 7, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003](#).

Ai sensi del **comma 2**, il **Consiglio accademico**, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, **può negare al ricercatore il passaggio alla docenza**, con motivata relazione sulla qualità dell'attività di ricerca svolta, previo parere del [CNAM](#) che acquisisce le eventuali controdeduzioni del ricercatore.

Il **comma 3**, infine, prevede che il **ricercatore** che, maturati i cinque anni di servizio, **non abbia conseguito l'abilitazione** ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza ai sensi del precedente comma 2, **permanga nel proprio ruolo**, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di cui al successivo articolo 8 (alla cui scheda di lettura si rinvia), che disciplinano il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo evidenzia che l'obiettivo delle previsioni dell'articolo in commento è quello di garantire, da un lato, una prospettiva di carriera ai ricercatori nelle condizioni di passare direttamente al profilo superiore, quello della docenza, e dall'altro, una stabilità di impiego agli

stessi, non subordinando la prosecuzione del rapporto al conseguimento dell'abilitazione nazionale.

Articolo 8

(Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato)

L'articolo 8 prevede che **le istituzioni AFAM disciplinino**, con proprio regolamento, **le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato**, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di determinati criteri e modalità.

Le procedure sono **bandite**, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, **dalla singola istituzione AFAM**, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in **due prove**, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 75 per cento del punteggio, mentre il restante 25 per cento del punteggio è lasciato alla **valutazione dei titoli**. I soggetti assunti permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di **cinque anni**.

In via preliminare, si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 11, dello schema di decreto in esame, **il reclutamento** del personale ricercatore e docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 dello schema di decreto in esame, avviene **prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali**, fino al loro esaurimento.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che le **istituzioni AFAM disciplinino**, con proprio regolamento, **le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato**, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

La disposizione in commento specifica anzitutto che tali procedure di reclutamento dovranno rispettare, oltreché quanto disposto dall'articolo 2 del presente schema di decreto in materia di **abilitazione artistica nazionale**, anche i **principi fondamentali recati nel testo unico sul lavoro pubblico** di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- i principi generali che conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 35, comma 3, in materia rispettivamente di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità delle procedure, di trasparenza ed oggettività dei requisiti, di rispetto delle pari opportunità tra i lavoratori dei due sessi e di competenza e terzietà delle commissioni giudicatrici;
- quanto disposto dall'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *a)*, che esclude la partecipazione alle commissioni di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

I **criteri e le modalità** specifici cui dovranno attenersi le istituzioni AFAM nell'espletamento delle procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato sono elencati nelle **diciassette lettere** che seguono l'alinea del comma 1. Se ne elencano di seguito i contenuti:

a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una **graduatoria** composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'**elenco dei candidati risultati idonei**, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. **Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura** per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sottolinea che la previsione che impedisce l'accesso agli elenchi degli idonei alle istituzioni diverse da quella che ha bandito la procedura, analoga peraltro a quella prevista, all'articolo 6 dello schema di decreto in esame, per le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento del personale docente, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle **specifiche esigenze delle singole istituzioni**. L'obiettivo è in sostanza quello di **evitare che un concorso locale si tramuti in un concorso, de facto, nazionale**.

b) **indizione delle procedure di selezione**, distinte per **settore artistico-disciplinare**, con eventuale indicazione dello specifico **profilo disciplinare** correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze, con specificazione della natura a tempo pieno o a tempo definito della cattedra oggetto della procedura;

Si ricorda che i **profili disciplinari**, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, costituisce un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze, nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 dello schema di decreto in esame, entro sessanta giorni dalla sua emanazione, un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, dovrà procedere alla **riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari AFAM**, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti. Tale decreto ministeriale dovrà prevedere

che i settori artistico-disciplinari **contengano profili disciplinari**: essi saranno poi definiti e aggiornati con **decreto direttoriale**, sentito il CNAM.

c) **definizione nel bando delle modalità**, anche telematiche, e dei tempi per la **presentazione delle domande e dei titoli** da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul [Portale unico del reclutamento \(InPA\)](#). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca di cui al successivo articolo 15;

d) **possibilità**, nell'ambito della medesima procedura, **di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare**;

e) previsione che la **partecipazione** alle procedure sia riservata a coloro che sono in **possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2** del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), nonché a **docenti a tempo indeterminato** inquadrati nel settore artistico-disciplinare oggetto della procedura;

f) previsione di **commissioni giudicatrici** composte dal **direttore dell'istituzione che ha bandito** la procedura, o da un suo delegato, che la **presiede**, e da **due docenti in servizio presso altre istituzioni**, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti sono **sorteggiati**, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico. Le commissioni sono nominate con decreto del direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;

g) previsione che le **dimissioni di un componente di una commissione** giudicatrice per sopravvenuti impedimenti siano adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;

h) applicazione ai componenti delle commissioni delle **incompatibilità** di cui all'art. 11, comma 1, del [DPR 9 maggio 1994, n. 487](#), a norma del quale i **commissari**, presa visione dell'elenco dei partecipanti, **sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti**, ai sensi dell'[articolo 51 del codice di procedura civile](#);

L'**articolo 51 del codice di procedura civile** elenca i casi in cui, sul **giudice**, grava l'**obbligo di astenersi**. Essi sono i seguenti:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

i) svolgimento di una **prova didattica a carattere teorico o pratico** in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;

l) **svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale**, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;

m) previsione che **alle due prove** appena sopra citate siano attribuiti sino a un massimo di **settantacinque punti**;

n) **valutazione dei titoli** artistici, culturali, professionali e di servizio, sino a un massimo di **venticinque punti**, anche con riferimento ai profili disciplinari richiamati nel bando;

o) **previsione che l'idoneità sia attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento**, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;

p) definizione dei **criteri di massima** e delle **procedure** per lo svolgimento della **valutazione** comparativa e previsione che le **commissioni** giudicatrici determinino i **criteri specifici** di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori;

q) previsione che le commissioni possano avvalersi di **strumenti telematici di lavoro collegiale**;

r) previsione che il **direttore**, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda **all'assunzione del vincitore** con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del consiglio accademico. Nel caso di **irregolarità**, il consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un **termine** non superiore a **trenta giorni** per il **riesame**;

s) previsione che i **soggetti assunti** con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo **permangono** nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura **per un periodo non inferiore a cinque anni**.

Articolo 9
(Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato)

L'**articolo 9** reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di **incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato**, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a **temporanee esigenze**, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante **procedure selettive, effettuate per soli titoli**, disciplinate con proprio regolamento, da redigere attenendosi a determinati criteri e modalità.

In via preliminare, si segnala che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 11, dello schema di decreto in esame, **il reclutamento** del personale ricercatore e docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli articoli 6, 8 e 9 dello schema di decreto in esame, avviene **prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali**, fino al loro esaurimento.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, **si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale**, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.

Ai sensi del **comma 2**, per sopperire temporaneamente a **esigenze di ricerca** alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, **si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale**, rinnovabili per non più di due anni accademici, a cui **non si applica la disciplina sui contratti di ricerca nel settore delle università**, degli enti pubblici di ricerca o comunque riconosciuti idonei a rilasciare titoli equipollenti a quello di dottore di ricerca, di cui all'articolo 22 della [legge n. 240 del 2010](#).

A mente del **comma 3** dell'articolo in esame, gli incarichi di cui al comma 1, relativi ai **contratti di insegnamento**, sono attribuiti **mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con proprio regolamento**.

La disposizione in commento specifica anzitutto che tali procedure di reclutamento dovranno rispettare i **principi fondamentali recati nel testo unico**

sul lavoro pubblico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- i principi generali che conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 35, comma 3, in materia rispettivamente di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità delle procedure, di trasparenza ed oggettività dei requisiti, di rispetto delle pari opportunità tra i lavoratori dei due sessi, e di composizione delle commissioni giudicatrici; relativamente alla lettera *e)*, si specifica che il riferimento è da intendersi limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni giudicatrici, che riguardano i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali;
- quanto disposto dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera *a)*, che esclude la partecipazione alle commissioni di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

I **criteri e le modalità** specifici cui dovranno attenersi le istituzioni AFAM nell'espletamento delle procedure di selezione relative ai **contratti di insegnamento a tempo determinato** sono elencati nelle **sette lettere** che seguono l'alinea del comma 3. Se ne elencano di seguito i contenuti:

a) **indizione delle procedure**, distinte **per settore artistico-disciplinare** ed eventualmente riferite a un **profilo disciplinare** correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca di cui al successivo articolo 15;

b) **previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;**

c) **pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del MUR;**

d) **partecipazione** alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di **diploma accademico di secondo livello** o di **laurea magistrale** o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero;

e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera *b)* sono valutabili i seguenti **titoli:**

1) possesso dell'**abilitazione artistica nazionale** di cui all'articolo 2 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), per almeno un **quarto dei punti** attribuiti ai titoli;

2) titoli di studio e culturali di **alta qualificazione**;

3) attività di **insegnamento** presso istituzioni di alta formazione svolta nei **precedenti dieci anni** con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario;

4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di **produzione artistica, scientifica o professionale**;

5) **premi e riconoscimenti** nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale;

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sullo schema di decreto in oggetto evidenzia che **l'abilitazione artistica nazionale non rappresenta un requisito** di accesso alle procedure per il reclutamento del **personale docente a tempo determinato**, al contrario di quanto previsto invece per le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato (vedi scheda riferita all'articolo 8). La *ratio* alla base di tale scelta è da riconnettersi alla necessità di inserire una **norma di salvaguardia** del sistema, nel caso in cui, con riferimento ad un determinato settore artistico-disciplinare, **non vi siano abbastanza candidati in possesso dell'abilitazione**.

Si sottolinea tuttavia che, qualora tale abilitazione sia posseduta dal candidato, alla stessa deve essere attribuito dal bando un punteggio **pari ad un quarto dei punti**.

f) previsione che le **commissioni** giudicatrici siano composte da **tre membri**, di cui almeno **uno esterno** all'istituzione che indice la procedura, individuati dal consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi di docenti del sistema AFAM appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, proposta dalla competente struttura didattica, ove esistente o, in mancanza, dal Direttore. Il consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;

g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'articolo 6 del presente schema di regolamento, in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il **comma 4** prevede che gli **Istituti superiori di studi musicali e coreutici**, in esito alle procedure di cui al precedente comma 3, possano stipulare i **contratti di collaborazione** di cui all'articolo 273 [del decreto](#)

[legislativo n. 297 del 1994](#). Tali contratti hanno **durata annuale** e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. È **escluso il tacito rinnovo** in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'articolo 3 del presente schema di decreto.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sullo schema di decreto in oggetto sottolinea che il ricorso, da parte dei Conservatori di musica, ai **contratti con il personale di enti lirici o di produzione musicale** di cui all'articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, è una facoltà dell'istituzione che deve essere **prevista esplicitamente nella programmazione del personale** di cui all'articolo 3. Questo, in considerazione del fatto che **tali contratti gravano sul bilancio delle istituzioni**, mentre i contratti a tempo determinato relativi a posti in organico gravano sullo stato di previsione del Ministero.

Il ricorso da parte dei Conservatori ai contratti ex articolo 273 trova la sua *ratio* nella necessità di far sì che il **personale delle principali orchestre nazionali possa contribuire** con la propria competenza ad **arricchire l'offerta didattica** delle istituzioni.

Si ricorda che il citato **articolo 273** del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#) prevede, al **comma 1**, che i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Ai sensi del **comma 2**, tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

Il **comma 3** prevede che i **contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati** nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.

A mente del **comma 4**, i titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il **comma 5** dispone che il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di

aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Ai sensi del **comma 6**, dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Il **comma 7**, inoltre, prevede che gli enti possano stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.

Il **comma 8**, poi, dispone che nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione sia iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il medesimo dicastero dell'istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate (**comma 9**).

Ai sensi del **comma 5**, gli incarichi relativi ai **contratti di ricerca** di cui al comma 2, sono attribuiti mediante **procedure di selezione** disciplinate dalle istituzioni **con proprio regolamento**.

La disposizione in commento specifica anzitutto che tali procedure di reclutamento dovranno rispettare i **principi fondamentali recati nel testo unico sul lavoro pubblico** di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si rinvia, in merito, a quanto già riportato *supra*, in commento al comma 3.

I **criteri e le modalità** specifici cui dovranno attenersi le istituzioni AFAM nell'espletamento delle procedure di selezione relative ai **contratti di ricerca** a tempo determinato sono elencati nelle **sette lettere** che seguono l'alinea del comma 5. Se ne elencano di seguito i contenuti:

a) **indizione delle procedure**, distinte per **settore artistico-disciplinare** ed eventualmente riferite a un **profilo disciplinare** correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca (MUR);

b) **previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;**

c) **pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del MUR;**

d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di **diploma accademico di secondo livello** o di **laurea magistrale** o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati;

e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera *b)* sono valutabili i seguenti **titoli**:

1) titoli di studio e culturali di **alta qualificazione**, attribuendo **un quarto dei punti riservati** ai titoli al **possesso del dottorato di ricerca**;

2) **attività di ricerca** svolta nei **precedenti dieci anni** con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di **produzione artistica, scientifica o professionale** nei **precedenti dieci anni**;

4) **premi e riconoscimenti** nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

f) previsione che le **commissioni giudicatrici** siano composte da **tre membri**, di cui almeno **uno esterno** all'istituzione che indice la procedura, individuati dal consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine, proposta dalla competente struttura didattica, ove esistente o, in mancanza, dal Direttore. Il consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili;

g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dal precedente articolo 6, in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 10 **(Incarichi di insegnamento)**

L'**articolo 10** prevede che, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, **le istituzioni AFAM provvedano**, con oneri a carico del proprio bilancio, **all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni**. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, **in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche** alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni AFAM provvedono, **con oneri a carico del proprio bilancio**, e in deroga a quanto disposto dall'**articolo 7, comma 5-bis**, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), **ai sensi dei commi 284 e 285** dell'articolo 1 della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020), all'attribuzione di incarichi di insegnamento della **durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni**. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, **non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi**.

Si ricorda che il suddetto **articolo 7, comma 7-bis** del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) prevede, in particolare, che sia fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. Esso prevede, inoltre, che i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni di cui sopra sono, altresì, responsabili e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Si rammenta, altresì, che il citato **articolo 1, comma 284** della legge di bilancio 2020 prevede che, per le esigenze didattiche derivanti dalla [legge n. 508 del 1999](#), cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni AFAM provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), mediante

l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali. Il successivo **comma 285** dispone che gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo in commento, **gli incarichi di insegnamento di cui sopra non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione** e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Il **comma 3** prevede che gli incarichi conferiti a soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di riconosciuta esperienza e competenza, da parte degli [Istituti superiori per le industrie artistiche \(ISIA\)](#) e dell'[Accademia nazionale di Arte Drammatica](#), sono rinnovabili annualmente per un periodo **massimo di cinque anni** in relazione al medesimo incarico. **A tali incarichi non si applica pertanto il limite di quattro anni, anche non consecutivi, compresi gli eventuali rinnovi**, di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo.

La relazione illustrativa predisposta dal Governo sullo schema di decreto in esame che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo in commento, volta a consentire la rinnovabilità fino a cinque anni (e non quattro) degli incarichi conferiti da parte degli ISIA e dell'Accademia di arte drammatica a soggetti già in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente sopperisce all'esigenza di tali istituzioni di poter contare sulla presenza nel proprio corpo docente di **professionisti quali designer affermati o famosi attori**. Tale presenza costituisce un elemento di forza e caratterizzante dell'offerta didattica di tali istituzioni.

A mente del **comma 4**, infine, le istituzioni disciplinano con regolamento il conferimento di incarichi, anche retribuiti, di "*visiting professor*" ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero, previa selezione comparativa. Tali incarichi hanno **durata massima annuale** e sono rinnovabili per un periodo massimo di due anni.

Articolo 11 **(Contratti di ricerca)**

L'**articolo 11** prevede che, per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, **le istituzioni AFAM possano stipulare**, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, **contratti di ricerca**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, **per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca**, le istituzioni AFAM possano stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, **contratti di ricerca** ai sensi della normativa vigente.

La [relazione illustrativa](#) chiarisce che la disposizione in esame si riferisce alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 6-*novies* del [decreto-legge n. 36 del 2022](#), che consente alle istituzioni AFAM di stipulare contratti per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni.

Si ricorda, a tale proposito, che il citato articolo 14, comma 6-*novies* del decreto-legge n. 36 del 2022 prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possano stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della [legge n. 240 del 2010](#) mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge le istituzioni AFAM possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di dottore di ricerca o equipollenti (ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della predetta [legge n. 240 del 2010](#)), costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Ai sensi del **comma 2**, **i contratti di ricerca di cui sopra sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni AFAM con apposito regolamento**. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando ed il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

A mente del **comma 3**, **i bandi di selezione** per l'attribuzione di contratti di ricerca **sono resi pubblici** anche per via telematica sul sito

dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca cui all'articolo 15 del presente schema di regolamento (alla cui scheda di lettura si rinvia) e contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Il **comma 4**, infine, prevede che **ai titolari dei contratti di ricerca non possano essere affidati incarichi di docenza** o attività di supporto alla didattica.

Articolo 12 *(Afferenza artistico-disciplinare)*

L'**articolo 12** disciplina i casi e le procedure relativi ai transiti a domanda dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare.

Il **comma 1** ammette il transito, a domanda, dei docenti di ruolo delle istituzioni in un diverso settore artistico-disciplinare:

- previa deliberazione del Consiglio accademico
- e successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, che valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente, in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

In base al **comma 2**, in caso di domanda relativa al transito a un settore artistico-disciplinare per il quale non vi siano cattedre vacanti all'interno dell'istituzione, l'accoglimento della domanda è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del docente interessato in una cattedra appartenente al settore artistico-disciplinare richiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*). La domanda viene tempestivamente valutata dal Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale.

Ai sensi del **comma 3**, nell'ambito delle procedure di mobilità destinate a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni svolte nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 5, i docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità possono partecipare alla procedura presentando apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico dell'istituzione di destinazione, fermo restando il successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale, da rendersi entro dieci giorni dalla richiesta. La commissione di abilitazione artistica nazionale valuta la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare di destinazione.

Articolo 13 *(Professori emeriti e onorari)*

L'**articolo 13** stabilisce i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario.

Il **comma 1** consente il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. n. 1592/1933).

La disposizione citata prevede che ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari; il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

Ai sensi del **comma 2**, ai fini del conferimento del titolo di «professore emerito» il requisito richiesto è di almeno venti anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni.

Il **comma 3** stabilisce il requisito di almeno quindici anni di servizio in qualità di docente di ruolo presso le istituzioni ai fini del conferimento del titolo di «professore onorario».

Il **comma 4** disciplina la procedura per il conferimento dei titoli i quali sono attribuiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

Il **comma 5** specifica che ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche né il trattenimento in servizio oltre i limiti di legge.

Articolo 14 *(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)*

L'articolo 14 disciplina il **reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico** delle istituzioni AFAM, anche con riferimento al contenuto dei bandi di concorso, e prevede **la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative**, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell'area di destinazione (nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche); tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico.

Reclutamento: principi generali e contenuto dei bandi di concorso

Il **reclutamento a tempo indeterminato** del personale in oggetto – informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza – si svolge mediante **procedure selettive volte a** garantirne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche attraverso l'utilizzo delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali, e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati (**comma 1**).

Come riportato nella Relazione illustrativa del presente schema di decreto, i principi a cui sono volte le suddette procedure selettive sono conformi ai principi generali in materia di concorsi pubblici di cui al cosiddetto testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e al Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle P.A. (D.P.R. 487/1994). Sul punto, si ricorda che tra i principi generali a cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle P.A. i richiamati provvedimenti normativi annoverano anche il decentramento delle procedure di reclutamento (art. 35, c. 3, lett. *d*), del D.Lgs. 165/2001 e art. 1, c. 3, del D.P.R. 487/1994) e il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori (art. 35, c. 3, lett. *c*), del D.Lgs. 165/2001).

Per quanto concerne le **commissioni esaminatrici**, la norma in commento dispone che i criteri per la loro **formazione** sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal cosiddetto testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e dal Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle P.A. (D.P.R. 487/1994) (**comma 2**).

In base a quanto previsto da tali provvedimenti normativi (rispettivamente, articolo 35, c. 3, lett. *e*), e articolo 9), le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del

concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e da eventuali specialisti in psicologia e risorse umane come componenti aggiunti. Non possono invece farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. In ogni caso, nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere (ai sensi dell'art. 57, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, che riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso).

In relazione al **contenuto dei bandi di concorso**, si dispone che questi, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indichino (**comma 3**):

- i profili professionali richiesti, con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione;
- i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
- i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, i quali, in caso di selezioni per titoli ed esami, devono essere comunque improntati al rispetto di una quota minima, pari al 90 per cento del punteggio, da riservare alle prove¹;
- il contenuto delle prove, con la previsione, in caso di selezioni per profili tecnici, dello svolgimento di almeno una prova di carattere pratico-applicativo.

Si valuti l'opportunità di richiamare anche quanto previsto in relazione al contenuto dei bandi di concorso dal D.Lgs. 165/2001 e, in particolare, dall'art. 35-quater, in base al quale i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche devono prevedere, tra l'altro, l'espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 35-quater).

Si segnala che, **in sede di prima applicazione**, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione del personale in possesso di determinati requisiti, come previsto dall'articolo 17, comma 13, del presente schema di decreto (cfr. la relativa scheda di lettura).

¹ Sul punto, si ricorda che, in base all'articolo 35-quater del D.Lgs. 165/2001 ed all'art. 8 del D.P.R. 487/1994, in caso di concorsi per titoli ed esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

Si prevede altresì che la procedura sinora descritta si applichi anche per l'**attribuzione di contratti a tempo determinato** di durata annuale, rinnovabili per due anni, qualora si debba sopperire temporaneamente (comunque entro il limite delle dotazioni organiche) ad esigenze amministrative o tecniche alle quali non sia possibile far fronte con il personale di ruolo (**comma 6** del presente **articolo 14**).

Si ricorda che analoga disciplina a quella recata dal presente articolo 14 è attualmente contenuta nell'articolo 7 del D.P.R. 143/2019, abrogato dal presente schema di decreto a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, il quale però non specifica se la procedura ivi prevista riguardi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa generale vigente, di cui all'art. 30, c. 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, la disposizione in commento prevede (**comma 4**) che **le istituzioni AFAM, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali** in oggetto, **attivino le procedure di mobilità** previste dal medesimo art. 30 attraverso la pubblicazione di un bando; in quest'ultimo sono indicati i posti che si intendono ricoprire, al fine del passaggio diretto di personale di altre amministrazioni², con l'immissione in ruolo, in via prioritaria, dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

Vengono altresì previsti i seguenti criteri ai fini della valutazione delle domande di mobilità presentate:

- nomina di una commissione tecnica composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura;
- valutazione per gli appartenenti ai ruoli nazionali (del personale delle istituzioni AFAM) dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenza sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;

² Il comma 1 del richiamato articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 riconosce alle amministrazioni la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Salvo determinate eccezioni, è necessario il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

- valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio massimo attribuito.

Progressioni tra le aree

Il presente articolo (**comma 5**) riconosce alle istituzioni AFAM la possibilità di **effettuare in modo congiunto le procedure comparative finalizzate alle progressioni tra le aree**, nei casi di posti unici nell'area di destinazione (nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche). Tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento, relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico, prevista dalla normativa generale vigente, di cui all'art. 52, c. 1-*bis*, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che il richiamato art. 52, c. 1-*bis*, dispone che, fatta salva la menzionata riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili relativa all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Nell'ambito della suddetta modalità congiunta, i bandi individuano l'istituzione o le istituzioni AFAM che svolgono la procedura selettiva di progressione interna e quelle che indicano la corrispettiva procedura concorsuale con accesso all'esterno. Tali procedure sono affidate ad una commissione composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate, secondo criteri che prescindono da elementi suscettibili di valutazione differenziata in base all'istituzione di appartenenza dei partecipanti.

Come specificato nella Relazione illustrativa, poiché nelle istituzioni di cui trattasi ricorre il caso dei posti unici (ad oggi il posto di direttore amministrativo, area EP/2, il posto di direttore di ragioneria ed il posto di direttore di biblioteca), il presente comma 5, introducendo una disciplina che consente alle medesime istituzioni di indire procedure comparative di progressione verticale congiuntamente, permette di rispettare al contempo la suddetta quota minima di riserva del 50 per cento.

Contratto d'opera

In presenza di peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM, previa delibera del Consiglio di amministrazione e

comunque senza vincolo di subordinazione, possono procedere al **conferimento di incarichi attraverso la stipulazione di contratti d'opera**, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con oneri a carico del proprio bilancio (**comma 7**).

Il contratto d'opera di cui al richiamato art. 2222 c.c. si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, per il contratto d'opera tra una pubblica amministrazione e un lavoratore è necessaria la forma scritta, a pena di nullità del contratto.

Si valuti l'opportunità di specificare se siano o meno applicabili le condizioni per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle P.A. previste dai commi 5-bis e 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001; in base a tali commi, le amministrazioni pubbliche – fermo restando il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro –, per specifiche esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità³.

³ Nello specifico: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

In alcune fattispecie si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria.

Articolo 15 **(Pubblicità dei concorsi AFAM)**

L'**articolo 15**, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle **istituzioni AFAM**, **pena l'invalidità** delle medesime procedure, **l'ulteriore obbligo di pubblicazione anche sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca e sul sito *internet* ufficiale della medesima istituzione AFAM.**

La norma in commento (**comma 1**) fa riferimento alle **procedure concorsuali** per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, del personale docente a tempo indeterminato e del personale amministrativo e tecnico a tempo determinato e indeterminato, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 14 del presente schema di decreto. In particolare, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle suddette procedure concorsuali sul Portale unico del reclutamento, configura l'ulteriore obbligo di **pubblicare sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale**, pena l'invalidità delle medesime procedure, dei bandi relativi alle procedure concorsuali (comprese le procedure comparative), delle informazioni e delle comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Si ricorda che il Portale unico del reclutamento, disciplinato dall'art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (inserito dal D.L. 36/2022), è un progetto che si inserisce nella più ampia Riforma della P.A. prevista dal PNRR, volto a velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. A decorrere dal 1° novembre 2022 l'utilizzazione del Portale è obbligatoria per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e delle autorità amministrative indipendenti⁴. Alla luce di quanto detto, *si valuti l'opportunità di inserire anche l'articolo 9 del presente schema di decreto, relativo alle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, tra quelli richiamati dal presente articolo 15 per i quali si prevede resti fermo l'obbligo di pubblicazione sul Portale InPA.*

Si prevede che la suddetta **piattaforma** sia **indicizzata** in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo

⁴ Per le regioni e gli enti locali tale obbligo decorre invece dal 1° giugno 2023, come disposto dal [DM 15 settembre 2022](#).

professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare (**comma 2**).

Ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell'università e della ricerca assicura, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale del reclutamento disciplinato dall'art. 3, c. 7, della L. 56/2019 (**comma 3**).

Articolo 16 *(Figura a esaurimento di docente bibliotecario)*

L'**articolo 16** prevede l'attribuzione delle funzioni di bibliotecario ai docenti di "bibliografia e biblioteconomia musicale", che, alla data di entrata in vigore del regolamento in esame, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni. Resta ferma la previsione per cui essi continuano a svolgere le attività previste dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare CODM/01. Al contrario, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente:

- nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio;
- in seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di bibliografia e biblioteconomia musicale.

Il **comma 1** prevede che i docenti di "bibliografia e biblioteconomia musicale", inquadrati nel settore artistico-disciplinare CODM/01, che, alla data di entrata in vigore del regolamento in esame, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni, espletano le funzioni di bibliotecari, oltre a quanto previsto dalla declaratoria del settore artistico-disciplinare.

Secondo la [tabella](#) *aree disciplinari, settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari - conservatori*, il settore «CODM/01 Bibliografia e biblioteconomia musicale» concerne la metodologia e la pratica della ricerca bibliografico - musicale, fornendo le basi teorico-pratiche per la gestione dei documenti musicali presenti in biblioteche ed archivi, con particolare riferimento alle strutture presenti in istituzioni musicali. In particolare fornisce le competenze basilari per utilizzare e gestire, integrandole, le fonti documentarie cartacee, non cartacee ed elettroniche necessarie a sostenere lo studio indipendente e la comunicazione di ogni musicista. I campi disciplinari sono: biblioteconomia e documentazione musicale; strumenti e metodi della ricerca bibliografica; catalogazione musicale; fondamenti di archivistica musicale; fondamenti di catalogazione musicale; diritto e legislazione sulla tutela del patrimonio bibliografico musicale; storia dei supporti musicali cartacei e non cartacei.

Al riguardo, la RI rileva che all'interno dei Conservatori di musica, le figure dei bibliotecari facevano inizialmente parte dei ruoli tecnico-amministrativi. Nel tempo, però, tali figure hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo quindi docenti-bibliotecari, con una doppia mansione: insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato, bibliotecari dall'altro. Il DM 99/2009 (*recte* 90/2009), nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografia e

biblioteconomia musicale”. Tale scelta, lungi dall’essere una mera dimenticanza, va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del “Direttore di biblioteca”, inquadrato nell’area “Elevata professionalità”. Tale profilo, qualificato e adeguatamente remunerato, sostituisce evidentemente il docente-bibliotecario, attribuendo nuovamente alle biblioteche un responsabile a tempo pieno. La norma prevede che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi espletino le funzioni di bibliotecario, poiché tale è la loro competenza.

Nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di “bibliografia e biblioteconomia musicale” in servizio alla data prima indicata, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. In seguito alla cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra sede del docente di “bibliografia e biblioteconomia musicale”, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente. Le istituzioni possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca, garantendo la partecipazione dei docenti con specifiche competenze in materia.

Articolo 17 *(Disposizioni finali e transitorie)*

L'articolo 17 reca un complesso di disposizioni finali e transitorie.

Il **comma 1** reca una norma finale di coordinamento. Il **comma 2** disciplina la procedura per la definizione degli indici di costo medio equivalente per la determinazione della spesa complessiva da destinare al reclutamento del personale. Il **comma 3** dispone che l'abilitazione artistica nazionale costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. Il **comma 4** reca disposizioni transitorie volte a definire l'impegno orario e la retribuzione del personale docente e ricercatore a tempo definito. Il **comma 5** contiene disposizioni transitorie relativamente al reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato. Il **comma 6** detta una disciplina transitoria riguardante i requisiti per l'assunzione come ricercatore valida per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il **comma 7** prevede che l'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Il **comma 8** dispone che il regolamento in esame si applica a decorrere dall'a.a. 2024/2025. Il **comma 9** indica i requisiti per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione. Il **comma 10** prevede che, in sede di prima attuazione, la programmazione triennale del reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, è approvata dal Consiglio di amministrazione della singola istituzione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2024. Il **comma 11** prevede che il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali, fino al loro esaurimento. Il **comma 12** stabilisce che la predetta modalità di reclutamento non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti, il previo espletamento delle procedure di transito dei docenti di ruolo in un diverso settore artistico-disciplinare, nonché l'espletamento delle procedure di mobilità. Il **comma 13** reca una disciplina transitoria in materia di stabilizzazione del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM e prevede che il ricorso alla stabilizzazione, in fase di prima applicazione del presente regolamento, sia la modalità prioritaria per il reclutamento a tempo indeterminato del suddetto personale. Il **comma 15** esclude dall'applicazione della procedura di variazione dell'organico le delibere relative a determinazioni di conversioni di cattedra o di indisponibilità di cattedre, mentre il **comma 14** reca una modifica formale,

relativa alla suddetta procedura di variazione dell'organico. I **commi 16 e 17** pongono norme di chiusura in materia di mobilità del personale. Il **comma 18** conferma il principio vigente secondo cui il ruolo del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e il ruolo del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM sono nazionali. Il **comma 19** esclude le istituzioni AFAM non statali dall'ambito di alcune disposizioni dello schema. Il **comma 20** prevede che per ogni istituzione AFAM statale trovi applicazione, nell'ambito della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio, l'aliquota massima (pari al sette per cento del numero dei dipendenti). Il **comma 21** demanda a un decreto ministeriale l'aggiornamento dei compensi per gli incarichi di docenza prestata (ai sensi del precedente **articolo 10**) presso gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Il **comma 22** conferma il divieto, per i docenti e ricercatori delle istituzioni AFAM, di svolgimento a titolo oneroso di lezioni private a studenti iscritti presso l'istituzione AFAM dove il docente o ricercatore presta servizio.

Più in particolare, il **comma 1** dispone che i richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al DPR n. 143/2019, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, si intendono riferiti al regolamento oggetto del presente *dossier*.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 18 (alla cui scheda di lettura si rinvia), comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto in esame abroga, a decorrere dal termine di cui all'articolo 17, comma 8, primo periodo, il regolamento in parola (si veda sotto sul comma 8).

Nel novellare l'art. 3-*quater*, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), l'articolo 6, comma 7, lettera *a*), del D.L. 215/2023, approvato in via definitiva dal Senato il 21 febbraio 2024 ([AS 1027](#)), ha prorogato (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del DPR n. 143/2019, differendo al contempo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1633 motivava il rinvio con l'osservazione che era in fase di approvazione schema di regolamento in esame, che avrebbe dovuto sostituire integralmente il D.P.R. n. 143/2019.

Per ulteriori ragguagli si veda il [dossier](#) sull'AS 1027.

Il **comma 2** demanda a un apposito decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, la definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*) (alla cui scheda di

lettura si rinvia). In sede di prima applicazione, si applicano le allegate Tabelle 1 (Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato e determinato) e 2 (Indici di costo equivalente delle cessazioni delle qualifiche AFAM).

Il **comma 3** dispone che l'abilitazione artistica nazionale, di cui al comma 1 dell'articolo 2 dello schema in esame, costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni non statali, nonché delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (DPR n. 212/2005), nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Si ricorda in proposito che, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera i) del DPR n. 212/2005, per titoli s'intendono il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master.

L'articolo 11 del predetto DPR, che si applica anche alle Accademie di belle arti già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico, prevede che, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della L. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa L. 508/1999. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale. L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (soppresso e sostituito dall'ANVUR), in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.

Il **comma 4** prevede che, in sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale equiparazione esclude dunque i docenti e i ricercatori AFAM a tempo definito dall'applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Si rammenta in proposito che il comma 2 dell'articolo 53 vieta il conferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

L'articolo 53, comma 6, dispone quindi che la disciplina sul conferimento degli incarichi e le relative sanzioni – di cui ai commi da 7 a 13 del medesimo articolo 53 - si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

La figura del docente e del ricercatore a tempo definito è disciplinata dall'articolo 6 della L. n. 240/2010.

Il **comma 5** subordina l'efficacia delle disposizioni sul reclutamento dei ricercatori di cui agli articoli 6 e 8 (*occorre valutare la congruità del*

richiamo all'articolo 8 che disciplina le modalità di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato), all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale di lavoro. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, i ricercatori accedono all'inquadramento e alle retribuzioni del docente di seconda fascia di cui al [CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018](#). Ai ricercatori non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.

In proposito si rammenta che l'articolo 14, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022), ha istituito, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato. La disposizione in esame - introdotta mediante novella all'art. 2 della legge n. 508 del 1999 - attribuisce al ricercatore AFAM preminenti funzioni di ricerca, nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. In ogni caso, al ricercatore AFAM non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Le Istituzioni AFAM individuano i posti da ricercatore, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (novella all'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999).

L'art. 98 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018 prevede che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l'eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente.

L'art. 105 prevede che gli stipendi tabellari del personale AFAM sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A5, con le decorrenze ivi stabilite. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B5. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C5.

Tabella C5 - AFAM

Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Anzianità di servizio	Retribuzione tabellare dal 1.3.2018	IVC dal 1.7.2010	Retribuzione tabellare dal 1.4.2018
Docente di seconda fascia			
0 - 2	21.615,02	156,48	21.771,50
3 - 8	22.845,34	156,48	23.001,82
9 - 14	24.808,61	156,48	24.965,09
15 - 20	27.226,03	156,48	27.382,51
21 - 27	30.299,24	156,48	30.455,72
28 - 34	32.318,46	156,48	32.474,94
da 35	33.918,40	156,48	34.074,88

L'art. 151 del [CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021](#) stabilisce che ai ricercatori si applica, in via generale, la disciplina prevista per il personale docente, fatte salve le specificazioni contenute nel presente articolo ed all'art. 175 (Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori). L'impegno di lavoro del ricercatore per le attività di ricerca e quelle ad essa connesse (ricerca, esercitazioni, attività di laboratorio e di produzione) e per attività di didattica, in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è pari a 350 ore annue. Fermo restando che al ricercatore non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza, alla didattica sono dedicate non più di 175 ore complessive annue. Secondo l'art. 175 gli importi annui lordi, per dodici mensilità, degli stipendi tabellari dei ricercatori di cui all'art. 151 sono indicati nell'allegata Tabella E3.3. Ai ricercatori compete inoltre un compenso accessorio erogato per 12 mensilità, denominato retribuzione professionale ricercatori, avente la medesima natura e caratteristiche della retribuzione professionale dei docenti. Il valore della retribuzione professionale dei ricercatori è indicato nell'allegata tabella E3.4.

Tabella E3.3 – AFAM**Retribuzione tabellare annua dei Ricercatori**Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Anzianità di servizio	Valori annui
0 - 2	21.876,90
3 - 8	22.615,40
9 - 14	24.923,10
15 - 20	27.692,30
21 - 27	29.076,90
28 - 34	30.923,10
da 35	32.769,20

Tabella E3.4 – AFAM**Retribuzione Professionale Ricercatori (RPR)**

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Anzianità di servizio	Valori mensili
Da 0 a 14 anni	136,22
Da 15 a 27 anni	158,48
Da 28 anni	196,29

Il **comma 6** prevede che per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati (in relazione ai suddetti titoli si veda la scheda relativa all'articolo 2).

Il **comma 7** prevede che l'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca (su cui si veda la scheda relativa all'articolo 11) è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.

Il **comma 8** dispone che il regolamento in esame si applica a decorrere dall'a.a. 2024/2025.

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di emanazione del regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle sue disposizioni, si prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, cui sono demandati la riduzione e l'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all'articolo 4, comma 5, all'articolo 6, comma 1, lettere *b*) e *n*), all'articolo

8, comma 1, lettere *b*) e *n*), e all'articolo 9, comma 3, lettera *a*), e comma 5, lettera *a*).

Il decreto previsto dall'articolo 2, comma 2, con il quale devono essere disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, è adottato entro 180 giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari.

Il decreto direttoriale, previsto dall'articolo 2, comma 3, per l'avvio delle procedure di formazione delle liste dei membri delle commissioni per il conferimento dell'abilitazione è adottato entro e non oltre 60 giorni dalla data di adozione del predetto decreto relativo alle modalità di conseguimento dell'abilitazione stessa.

Il decreto con cui devono essere bandite le singole procedure per il conseguimento dell'abilitazione, previsto dall'articolo 2, comma 14, è adottato entro 90 giorni dalla data di adozione del decreto per la formazione delle liste dei membri delle relative commissioni esaminatrici, di cui all'articolo 2, comma 3.

Il **comma 9** prevede che, fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione, alle procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato possono partecipare:

- coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali,
- coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010.

L'articolo 3 del DPR n. 212/2005 prevede che le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

Il comma 3 dell'articolo 3, del DM n. 249/2010 fa riferimento ai percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado i quali sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione, sono resi dal CNAM i pareri - previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 – che devono essere espressi dalle predette commissioni ai fini del passaggio dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare o ai fini della partecipazione alle procedure di mobilità da parte dei docenti afferenti a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità.

In base al **comma 10**, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 3, è approvata dal Consiglio di amministrazione della singola istituzione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2024, previa predisposizione del piano triennale per la programmazione del reclutamento (secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1) e previa adozione del decreto di cui all'articolo 3 comma 2 (*occorre valutare l'opportunità di chiarire se si fa riferimento al DPCM la cui adozione è prevista dalla lettera e*). La previsione che introduce la possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'a.a. 2023/2024.

Il **comma 11** prevede che, fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento dei docenti e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione triennale del reclutamento del personale docente e ricercatore, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero stesso a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.

Il **comma 12** stabilisce che la predetta modalità di reclutamento non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti:

- a) il previo espletamento delle procedure di transito dei docenti di ruolo in un diverso settore artistico-disciplinare, di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- b) l'espletamento delle procedure di mobilità, fatta salva la possibilità per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa, al Ministero dell'università e della ricerca, contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di mobilità destinate a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Il **comma 13** reca una disciplina transitoria in materia di stabilizzazione del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM e prevede che il ricorso alla stabilizzazione, in fase di prima applicazione del presente regolamento, sia la modalità prioritaria per il reclutamento a tempo indeterminato del suddetto personale. Si ricorda che le norme a regime per il medesimo reclutamento (relative al concorso pubblico) sono poste dal precedente **articolo 14**.

Il **comma 13** in esame prevede che la stabilizzazione (sulla base della programmazione di cui al precedente **articolo 3**) riguardi il personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sia in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione AFAM che procede all'assunzione a tempo indeterminato;
- b) sia stato reclutato, "alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento", a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso l'istituzione che procede all'assunzione a tempo indeterminato, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione; *si valuti l'opportunità di chiarire, considerata la portata ampia del termine "applicazione", se il riferimento temporale summenzionato si riferisca alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- c) abbia maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o di altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o di altra istituzione AFAM.

La novella di cui al successivo **comma 14** si limita ad aggiornare le denominazioni dei Ministeri nella norma relativa all'approvazione (con decreto ministeriale) dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, dell'istituzione AFAM⁵; si ricorda che tale approvazione ministeriale concerne la relativa delibera adottata (nel rispetto dei limiti della disponibilità di bilancio) dal consiglio di amministrazione dell'istituzione, su proposta del consiglio accademico; la fase di approvazione ministeriale non si applica agli istituti non statali (cfr. il successivo **comma 19**). Il **comma 15** esclude dall'applicazione della suddetta procedura di variazione dell'organico le

⁵ La novella concerne l'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al [D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132](#), e successive modificazioni (regolamento "recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508").

delibere relative a determinazioni di conversioni di cattedra o di indisponibilità di cattedre, di cui all'**articolo 3, comma 2, lettere b), c) e g)**, dello schema in esame (in base al richiamo della citata **lettera g)**, l'esclusione in oggetto comprende anche i casi di delibera di indisponibilità di cattedre a tempo determinato).

Il **comma 16** esclude che il personale (personale docente per le attività didattiche e di ricerca e personale amministrativo o tecnico) delle istituzioni AFAM possa essere utilizzato presso sedi diverse da quella di appartenenza, fatte salve la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui ai precedenti **articoli 4, 5 e 14** (cfr., in merito, anche l'**articolo 6, comma 1, lettera s)**, e l'**articolo 8, comma 1, lettera s)**). La relazione illustrativa dello schema osserva che, con il **comma** in esame, si pone il divieto di ricorso alla cosiddetta utilizzazione, "ossia a una mobilità temporanea di durata annuale introdotta a livello contrattuale quando la mobilità era oggetto di contrattazione".

Il **comma 17** fa salva la possibilità che il Ministero dell'università e della ricerca disponga trasferimenti di unità di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni legislative o delle autorità.

Il **comma 18** conferma il principio vigente secondo cui il ruolo del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e il ruolo del personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM sono nazionali.

Il **comma 19** esclude gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di natura pubblica ma non classificati come statali (istituti "promossi dagli enti locali") dall'ambito di alcune disposizioni dello schema; le norme escluse sono: la disposizione che richiede l'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, disposizione di cui all'**articolo 3, comma 2, lettera e)**, ferma restando l'applicazione delle altre norme di cui alla medesima **lettera**; le disposizioni sui ricercatori di cui al **comma 5** del presente **articolo 17**; le norme di cui al **comma 12** dello stesso **articolo 17**, le quali stabiliscono, "per i settori artistico-disciplinari"⁶, alcuni effetti conseguenti alla sussistenza della capienza delle graduatorie nazionali ancora in corso di validità (formate in base alle norme già vigenti)⁷; la disposizione che richiede l'approvazione con decreto ministeriale dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, dell'istituto⁸.

Il **comma 20** prevede che, nell'ambito dell'applicazione della disciplina sul cosiddetto collocamento obbligatorio dei soggetti con disabilità e degli

⁶ Riguardo a quest'ultima nozione, cfr. l'**articolo 1, comma 1, lettera g)**, dello schema.

⁷ Riguardo alla nozione delle graduatorie nazionali, cfr. l'**articolo 1, comma 1, lettera i)**, dello schema.

⁸ Al riguardo, cfr. la parte di scheda relativa alla novella di cui al **comma 14** e al **comma 15** del presente **articolo 17**.

appartenenti ad altre categorie protette (disciplina di cui alla [L. 12 marzo 1999, n. 68](#)), le riserve di posti vengono calcolate mediante l'applicazione, da parte di ciascuna istituzione AFAM statale, dell'aliquota determinata in base al livello complessivo delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, anziché in base al numero di dipendenti della sola istituzione interessata. Tale criterio comporta, in concreto, che per ogni istituzione AFAM statale trova applicazione (sulla base di calcolo costituita dal numero di dipendenti della stessa istituzione) l'aliquota massima del sette per cento⁹. La relazione illustrativa dello schema osserva che tale soluzione garantisce – anche in considerazione della conferma, ad opera del precedente **comma 18**, della natura nazionale dei ruoli del personale AFAM – la determinazione dell'aliquota in base ad un ipotetico organico nazionale.

Il **comma 21** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'aggiornamento – con riferimento agli incarichi di cui al precedente **articolo 10** – delle disposizioni in materia di compensi per l'attività di docenza prestata presso gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), disposizioni attualmente stabilite dal D.M. del 31 maggio 1996 richiamato dal medesimo **comma 21**.

Il **comma 22** conferma il divieto, per i docenti e ricercatori delle istituzioni AFAM, di svolgimento a titolo oneroso di lezioni private a studenti iscritti presso l'istituzione dove il docente o ricercatore presta servizio e specifica che il divieto concerne anche le forme di lezioni private collettive, comunque denominate.

⁹ Riguardo a tale aliquota massima, cfr. l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della citata L. n. 68 del 1999.

Articolo 18

(Abrogazioni e dichiarazioni di cessazione dell'efficacia)

L'articolo 18 reca l'abrogazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (d.P.R. n. 143 del 2019), materie oggetto della disciplina contenuta nello schema di decreto in esame. Propone altresì l'**abrogazione, o la cessazione dell'efficacia limitatamente al comparto AFAM**, di ulteriori norme incompatibili con lo schema di decreto medesimo.

Le abrogazioni e le disapplicazioni in parola decorrono dall'**anno accademico 2024/2025** (termine indicato dall'**articolo 17, comma 8**, dello schema di decreto in esame).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, demanda ai regolamenti di attuazione della disciplina sull'alta formazione e specializzazione artistica e musicale la **ricognizione delle disposizioni vigenti incompatibili** con gli stessi regolamenti e con la medesima legge n. 508.

Il **comma 1, lettera a)**, propone, come già detto, l'abrogazione del [decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143](#), recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Le successive **lettere b), c) d), e)** propongono l'abrogazione di norme che sono già oggetto di abrogazione da parte dell'art. 8, comma 4, del suddetto d.P.R. n. 143. Tali abrogazioni (previste originariamente a decorrere dall'anno accademico 2020/2021) si applicano a decorrere dall'**anno accademico 2025/2026** a seguito di una pluralità di interventi modificativi successivi all'entrata in vigore del d.P.R. n. 143 medesimo.

A tale riguardo si rammenta l'art. 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2020 (convertito dalla legge n. 12 del 2020) che, a seguito di successive modificazioni, prevede che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026".

La **lettera b)** propone l'abrogazione dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del [decreto-legge n. 104 del 2013](#) (convertito dalla legge n. 128 del 2013).

Tale comma 3-*bis* dispone circa l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le istituzioni AFAM del personale che abbia maturato tre anni di servizio e abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area

"Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010.

La **lettera c)** propone l'abrogazione dell'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del [decreto-legge n. 250 del 2005](#) (convertito dalla legge n. 27 del 2006).

Il quarto periodo in oggetto dispone in ordine alle modalità di assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (profilo di coadiutore e altri profili professionali) presso le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, per l'anno accademico 2006/2007.

La **lettera d)** propone l'abrogazione dell'articolo 270 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (t.u. della scuola) e l'articolo 3 della [legge n. 124 del 1999](#). Sono fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame.

L'articolo 270 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 124 citata) dispone in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. L'accesso in parola avviene: per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami; per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti, queste ultime fatte salve dall'abrogazione in esame. L'art. 3 della legge n. 124 reca disposizioni sulla medesima materia.

La **lettera e)** propone l'abrogazione dell'articolo 4 del [decreto-legge 6 novembre n. 357 del 1989](#) (convertito dalla legge n. 417 del 1989), fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

Tale articolo 4 disciplina l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli (v. anche **lett. d)**). A ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. L'articolo reca disciplina inerente allo svolgimento dei concorsi e alla composizione delle commissioni giudicatrici.

La **lettera f)** propone l'abrogazione dell'articolo 4, comma 12, della legge n. 124 del 1999.

Tale comma 12 stabilisce che le disposizioni concernenti le supplenze per il personale docente e ATA, dettate dai commi da 1 a 11 del medesimo articolo 4, si applichino anche al personale delle Accademie e dei Conservatori. Si segnala,

peraltro, che la **lettera b) del comma 2 del presente articolo** prevede che non si applichino alle istituzioni AFAM le (restanti) norme dell'articolo 4.

La **lettera g)** propone l'abrogazione di una serie di disposizioni del t.u. scuola (d.lgs. n. 297 del 1994).

Si tratta degli articoli

- 214, concernente la figura dell'assistente presso le cattedre degli insegnamenti fondamentali nelle accademie di belle arti;
- 215 comma 2, sugli insegnamenti nelle scuole operaie e nelle scuole libere del nudo, istituite presso le accademie di belle arti;
- 223, in materia di scritturazione e incarichi, con contratti di diritto privato, presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica;
- 234, sul personale del corso di perfezionamento, 235, sull'insegnamento della composizione e della tecnica della danza e 236, sui pianisti accompagnatori, presso l'Accademia nazionale di danza;
- 245, sui maestri di canto e 248, sugli accompagnatori al pianoforte, presso i conservatori di musica;
- 259 e 260, concernenti il personale impiegato presso servizi amministrativi, di segreteria, contabili, di economato e di archivio dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
- 264, 265, in materia di ruoli e organici del personale delle accademie e dei conservatori;
- 268, 269, 271, 272, recanti varie disposizioni in materia di reclutamento del personale presso accademie e conservatori;
- 273 comma 2, primo periodo, e comma 3 sui contratti di collaborazione stipulati dai conservatori di musica, e sulla loro durata.

La **lettera h)** propone l'abrogazione dei periodi secondo, terzo e quarto, dell'articolo 2, comma 6, della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#) (recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati).

Le disposizioni da abrogare sono inerenti all'istituzione del profilo professionale di ricercatore, all'individuazione dei relativi posti e al reclutamento dei medesimi ricercatori. Sono conseguentemente abrogati, per coordinamento, i riferimenti ai suddetti periodi.

La **lettera i)** prevede l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4-*ter*, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) ("proroga termini", convertito, dalla legge n. 14 del 2023).

Tale comma 4-*quater* autorizza le istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 (v. **lettera h)**) a reclutare personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle graduatorie ivi elencate, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e successivamente ripartite.

La **lettera l)** reca l'abrogazione dell'articolo 59, comma 9-*ter*, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (convertito, dalla legge n. 106 del 2021). Tale norma dispone in ordine a procedure di reclutamento straordinarie di personale presso le istituzioni AFAM.

Il **comma 2, lettera a)**, prevede che cessino di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica una serie di disposizioni del t.u. scuola (d.lgs. n. 297 del 1994).

Si tratta:

- dell'articolo 246, comma 2, il quale prescrive il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento ai fini dell'esercizio della professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica;
- dell'articolo 261, comma 3, che fa riferimento alle procedure di cui all'art. 270 (di cui il **comma 1, lett. d)**, propone l'abrogazione) del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994, per l'istituzione di insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
- della Parte terza, Titolo II, recante le norme sul personale ATA, ad eccezione delle norme sul riconoscimento dei servizi, e relativi periodi utili, agli effetti della carriera, recate dalla Sezione III del Capo III;
- dell'articolo 589, sui modelli viventi.

La **lettera b)** prevede che cessino di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica gli articoli 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Si tratta di norme concernenti le supplenze e il personale ATA.

Vedi sopra **comma 1, lettera f)**, per l'abrogazione del comma 12 del citato articolo 4 della medesima legge n. 124.

Articolo 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 19** contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del regolamento in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

